



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

RICORSO AL TAR AVVERSO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CITTÀ METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI DISCARICA DI RIFIUTI IN BUSTO GAROLFO - VIA DELLE CAVE. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE LEGALE.	Nr. Progr.	<b>130</b>
	Data	<b>14/11/2017</b>
	Seduta NR.	<b>40</b>

L'anno *DUEMILADICIASSETTE* questo giorno *QUATTORDICI* del mese di *NOVEMBRE* alle ore *17:30* convocata con le prescritte modalità, *NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE* si è riunita la *Giunta Comunale*.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il *SEGRETARIO GENERALE* del Comune, il Dott. *GIACOMO ANDOLINA*.

In qualità di *SINDACO*, il Sig. *BIONDI SUSANNA* assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**RICORSO AL TAR AVVERSO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CITTÀ METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI DISCARICA DI RIFIUTI IN BUSTO GAROLFO - VIA DELLE CAVE. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE LEGALE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Provvedimento Dirigenziale n.7639/2017 del 20/09/2017 di Città Metropolitana di Milano concernente l' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater, del d.lgs. 152/06, all'Impresa Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 per la realizzazione e l'esercizio dell'installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave;

Rilevato che:

- l'attività oggetto della predetta autorizzazione coinvolge anche delle aree per le quali la ditta Solter deve adempiere all'obbligo di ripristino ambientale in virtù della convenzione stipulata il 25-7-2002, tra i Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e Parco del Roccolo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 21/12/2015 è stata proposta azione giurisdizionale davanti al Tar Lombardia per l'adempimento coattivo da parte di Solter s.r.l. degli obblighi convenzionali di ripristino ambientale nell'ex cava di Casorezzo;
- con deliberazione della Giunta comunale nr.116 del 2016 era stato promosso, congiuntamente al Comune di Casorezzo ed al Parco del Roccolo, ricorso al Tar Lombardia avverso la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale espressa da Città Metropolitana di Milano con Decreto Dirigenziale n. 6875/2016 del 22/07/2016, nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio della predetta autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare le azioni giurisdizionali finora intraprese per ottenere il ripristino ambientale delle aree e per tutelare l'interesse della popolazione alla salvaguardia della qualità della vita nel territorio comunale che lo svolgimento di un'attività come quella autorizzata da Città Metropolitana potrebbe pregiudicare, di proporre ricorso al Tar Lombardia per richiedere l'annullamento della suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale di Città Metropolitana ritenendo la stessa illegittima per i motivi che erano stati già evidenziati nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione del provvedimento autorizzativo favorevole alla ditta Solter;

Rilevato, inoltre, che:

- tra i Comuni di Busto Garolfo, Arluno, Canegrate, Casorezzo, Parabiago e Nerviano vige una convenzione per la gestione del Parco di Interesse Sovracomunale (PLIS) "del Roccolo" riconosciuto con la D.G.R. n. 5/57357 del 27/09/1994 e n. 6/33671 del 19/12/1997 ;
- il PLIS riveste un'importanza strategica nella politica di tutela e riqualificazione degli ambienti naturali e agricoli del territorio, rispetto alle dinamiche di sviluppo e alle spinte insediative di un ambito fortemente urbanizzato della provincia di Milano;

Che è pertanto interesse del PLIS del Roccolo, così come dei Comuni di Busto Garolfo, impugnare avanti al TAR il predetto Decreto Dirigenziale;

Considerato che il Comitato di Coordinamento del Parco del Roccolo, organo di gestione costituito dai Sindaci dei Comuni convenzionati, nella seduta del 25.10.2017, ha disposto:

- di autorizzare il Comune di Arluno, Ente Capo Convenzione del PLIS, a stare in giudizio per conto del PLIS del Roccolo;
- di individuare quale difensore legale l'Avv. Cristina Seccia con studio in Busto Arsizio in quanto difensore del Parco e dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo nella precedente causa promossa avverso la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale di Città Metropolitana di Milano;
- di ripartire gli oneri del legale per il 50% in capo al parco e per l'altro 50% in capo ai Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo in quanto più direttamente interessati alla causa dovendo svolgersi l'attività autorizzata nel loro territorio;

Dato atto che conseguentemente, ciascuno dei Comuni convenzionati costituenti il Parco, deve esprimere il proprio assenso alla costituzione in giudizio del Parco di Interesse Sovracomunale del Roccolo, per mezzo del Comune di Arluno, ente Capo Convenzione, con conferimento di incarico legale da parte del Comune Capo Convenzione;

Vista la proposta definitiva di compenso dell'Avv. Seccia dalla quale si evince che per la proposizione dei ricorsi congiunti dei Comuni di Busto G., Casorezzo e Parco del Roccolo avverso l'A.I.A. di Città Metropolitana il legale richiede il seguente compenso:

- fase di studio: € 4.300,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA ;
- fase introduttiva: € 6.000,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA;
- fase cautelare: € 6.000,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA

rimborso di € 650% per contributo unificato;

Rilevato che in relazione alle predette modalità di riparto della spesa tra i Comuni e il Parco del Roccolo, la spesa a carico del Comune di Busto Garolfo per l'incarico di patrocinio legale nel ricorso oggetto del presente atto ammonta a complessivi € 7.840,00, delle quali € 3.137,00 trovano compensazione nell'impegno assunto in occasione dell'incarico conferito con deliberazione di GC nr.116/2016, trattandosi di ricorso connesso con quello oggetto del presente incarico e stante la rinuncia dello stesso legale alla parte di compenso previsto da quest'ultimo incarico per la fase istruttoria e decisionale;

Rilevata l'urgenza di affidare il predetto incarico, vista la necessità di depositare il ricorso al TAR entro il 18 novembre 2017;

Vista l'allegata bozza di disciplinare di incarico tra il predetto legale e gli enti sopra citati, che definisce i rapporti tra le parti;

Visto il codice CIG richiesto all'AVCP Z6520B7F24;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area risorse strumentali;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto l'art. 48 del D.Lgs nr. 267/2000;

Ai sensi dell'art.16,1°co lett.d) dello Statuto comunale

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, innanzitutto in proprio e congiuntamente al PLIS del Roccolo ed al Comune di Casorezzo, il ricorso avanti al TAR Lombardia contro l'Autorizzazione Dirigenziale di Città Metropolitana di Milano, Raccolta Generale n.7639/2017 del 20/09/2017 Prot. n.219893/2017 del 20/09/2017 Fasc.9.11 / 2014 / 834 concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater, del Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06, al gestore dell'Impresa Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 circa la realizzazione e l'esercizio dell'installazione IPPC da ubicarsi in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave s.n.c., demandando al Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, la sottoscrizione dell'atto di delega all'Avv.to incaricato, ricorso da presentarsi unitamente al Comune di Casorezzo e al PLIS del Roccolo;

2) di approvare l'allegato disciplinare di incarico, conferendo il patrocinio legale nella causa di cui al punto 1) all'Avv. Cristina Seccia con studio a Busto Arsizio, Via T. Tasso n. 31, dietro compenso complessivo, per il Comune di Busto Garolfo, di € 7840,00;

3) di impegnare la maggiore spesa complessiva di € 7.840,00 al cap. 1235/145 cpc U.1.03.02.11.006 miss. 1 progr.11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

4) quale membro della Convenzione per la gestione in forma associata del PLIS del Roccolo di esprimere il proprio assenso alla proposizione del ricorso avanti al TAR Lombardia – Milano da parte del Parco, per mezzo del Comune di Arluno, ente Capofila della convenzione, avverso il medesimo provvedimento di cui al punto 1) con conferimento incarico da parte del Comune Capo Convenzione del PLIS ed assunzione della restante spesa di € 8.760,00 a carico del bilancio pluriennale del Plis.

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4<sup>^</sup> comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 130 DEL 14/11/2017**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*SUSANNA BIONDI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT. GIACOMO ANDOLINA*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

**PROVINCIA DI MILANO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

Numero Delibera **130** del **14/11/2017**

---

**OGGETTO**

**RICORSO AL TAR AVVERSO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CITTÀ METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI DISCARICA DI RIFIUTI IN BUSTO GAROLFO - VIA DELLE CAVE. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE LEGALE.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 14/11/2017

IL RESPONSABILE DI AREA  
ANDREA FOGAGNOLO

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 14/11/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

---

Disciplinare d'incarico per il patrocinio e la difesa legale congiunta dei Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e Parco del Roccolo, nella causa avanti Il Tar Lombardia avverso il Provvedimento Dirigenziale n.7639/2017 del 20/09/2017 di Città Metropolitana di Milano concernente l' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater, del d.lgs. 152/06, all'Impresa Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 per la realizzazione e l'esercizio dell'installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave;

FRA

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva:), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz 2, , qui rappresentato da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area risorse strumentali,

il **COMUNE DI CASOREZZO** (c.f. e P. Iva:), con sede in....., qui rappresentato da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di .....,

il **PARCO LOCALE D'INTERESSE SOVRA COMUNALE DEL ROCCOLO** (c.f. e P. Iva:), con sede in....., qui rappresentato da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di .....,

e

l'**AVV. Cristina Seccia** (P. Iva 01980730129), nata a Busto Arsizio (VA) il 15/7/1963, con Studio in Busto Arsizio (VA) via Torquato Tasso n.31

Premesso

Che:

- il Comune di Busto Garolfo con deliberazione della Giunta comunale nr...del...;
- il Comune di Casorezzo con deliberazione della Giunta comunale nr...del...;
- il Parco del Roccolo con deliberazione ....del Comune di Arluno nella veste di Comune capo convenzione;

hanno convenuto congiuntamente di promuovere il ricorso giurisdizionale indicato in oggetto davanti al Tar Lombardia di Milano, incaricando a tal fine per la difesa e il patrocinio legale l'Avv.Cristina Seccia con studio in Busto Arsizio;

TRA LE PARTI SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico viene conferito per il patrocinio e difesa legale degli enti qui costituiti nel promuovendo ricorso avverso il Provvedimento Dirigenziale n.7639/2017 del 20/09/2017 di Città Metropolitana di Milano concernente l' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater, del d.lgs. 152/06, all'Impresa Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 per la realizzazione e l'esercizio dell'installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave.

Trattandosi di ricorso connesso con quello, rubricato al n. RG 2652/2016, già pendente avverso il provvedimento endoprocedimentale di VIA assunto da Città Metropolitana con determinazione dirigenziale n. 6875/2016 del 22/07/2016, proposto dagli stessi Enti con il patrocinio dello stesso legale, resta nell'autonomia del legale scegliere la forma più idonea di proposizione del ricorso nell'ambito di quanto previsto dal vigente codice del processo amministrativo

## **ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

L'attività di difesa e patrocinio legale sarà prestata con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria organizzazione di studio.

## **ART. 3 - COMPENSO**

Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico il compenso di seguito indicato in relazione allo stato di sviluppo della controversia:

- a) fase di studio: € 4.300,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA ;
- b) fase introduttiva: € 6.000,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA e contributo unificato di € 650,00;
- c) fase cautelare e decisoria: € 6.000,00 oltre 15% per spese, Cassa previdenza, IVA

Il predetto compenso sarà corrisposto alla professionista nel seguente modo:

- la parte relativa alla prime due fasi dopo la presentazione del ricorso;
- la parte relativa all'ultima fase dopo la decisione del giudice sulla fase cautelare nella misura del 90% e la restante parte alla conclusione del processo, fermo restando che spetterà al legale proporre, in esito all'andamento della causa, la forma giuridica più idonea di conclusione dello stesso.

In caso di conclusione del processo in forma diversa dalla pronuncia di sentenza del giudice, la quota a saldo del predetto compenso, sarà corrisposta alla professionista dopo l'assunzione dell'atto conclusivo del procedimento.

Il pagamento del compenso nei predetti termini, avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura fiscalmente regolare che non potrà essere presentata prima della scadenza del termine della fase alla quale si riferisce la prestazione.

Sono a carico degli Enti l'Iva e il contributo previdenziale nella misura di legge.

Le spese per imposte e contributi dovuti dagli Enti per l'avvio e la conduzione della causa, saranno rimborsate dagli Enti al professionista dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fatta salva la possibilità per il Comune, ove possibile, di provvedere direttamente al pagamento di tali spese.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previsti in altre parti del presente contratto.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente alla nota pro forma.

Le fatture riferite al pagamento del compenso dovranno riportare il nr. di Cig attribuito a ciascun Ente committente

La professionista accetta che il pagamento del predetto compenso venga ripartito tra gli Enti committenti nel seguente modo:

- quanto quello delle prime due fasi nella misura del 50% a carico dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo;
- quanto quello dell'ultima fase interamente a carico del Parco del Roccolo.

I rapporti di debito/credito tra gli Enti committenti e la professionista saranno regolati tenendo conto del predetto riparto.

Con il ricevimento del predetto compenso l'Avv. Seccia s'intende remunerata anche per l'attività inerente la fase istruttoria e decisionale del ricorso pendente n. RG 2652/2016 TAR-Mi per l'annullamento del provvedimento di VIA di cui al precedente art.1), rinunciando per l'effetto al residuo compenso dovutole per tali fasi in forza del precedente incarico e pari a complessivi € 4.300,00 oltre il 15% di spese generali, Iva e Cassa previdenza.

#### **Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE**

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche non riconducibili a quelle tipiche della professione di avvocato e finalizzate alla produzione di documentazione tecnica per l'economia della causa, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione agli Enti committenti che di comune accordo provvederanno a individuare l'esperto, assumendo a loro carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzeranno la professionista ad acquisire la relativa consulenza.

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà in ogni caso subordinato al preventivo assenso degli enti committenti anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

#### **Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informati gli Enti committenti circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte degli stessi. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici dell'Ente committente richiedente, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi degli Enti committenti, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione degli Enti a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi degli Enti committenti.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per gli Enti (salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto dei ricorrenti, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

#### **Art. 6 – OBBLIGHI DEI COMMITTENTI**

Gli Enti committenti si obbligano a fornire tempestivamente, per il tramite dei loro uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

#### **Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Il Legale incaricato dichiara, e gli Enti ne prendono atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente agli Enti l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà degli Enti, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Ai fini della determinazione della misura del compenso, la professionista incaricata dichiara di non rivestire cariche elettive in enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

#### **Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ciascuno degli Enti committenti ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per

l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

#### **Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA**

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza nr. 1/45326/122/150677228 del 3/1/2017 con scadenza il 2/1/2018 e con massimale di copertura euro 1.000.000,00 = un milione/00, a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali oggetto dell'incarico. sottoscritta con la compagnia di assicurazione UnipolSai Assicurazioni

#### **Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Gli Enti informano il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che essi tratteranno i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali".

La stessa professionista è incaricata dagli Enti a trattare i dati personali nei limiti consentiti dal citato D.lgs nr.196/2003 se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

#### **Art. 11 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

#### **Art.12 – FORO COMPETENTE**

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Busto Arsizio.

#### **Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte dell'Ente.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune, decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

Avv. Cristina Seccia

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo .....

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale  
per il Comune di Casorezzo .....

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale  
per il Parco del Roccolo .....

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/20015